RegioneLombardia

IL CONSIGLIO

DDL N. 282 **del 24/07/2024**

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E COMUNICAZIONE INTERNA

DECRETO
DEL DATORE DI LAVORO

Oggetto: ORGANIZZAZIONE E ATTIVAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE CERTIFICATI SULLA SICUREZZA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E DEI SUSSEGUENTI DECRETI MINISTERIALI E ACCORDI STATO-REGIONI, PER LA FORMAZIONE DI LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI, RSPP, RLS E DATORE DI LAVORO, NONCHE' IN MATERIA DI RISCHIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO PER IL PERIODO DI TRENTASEI MESI, CON OPZIONE DI PROROGA PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE MESI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOCIETA' TALENT SOLUTIONS S.R.L. DI MILANO

Rep. 2023.XII.3.3.5.6

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "*Testo unico in materia di organizzazione e personale*";

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2023, n. XII/108, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 19 dicembre 2023, n. 327, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al Segretario generale e al Datore di lavoro, per gli anni 2024-2025-2026;

VISTO il decreto del Segretario generale 21 dicembre 2023, n. 567, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale e assegnazione delle quote ai dirigenti;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 27 maggio 2024, n. 166 "*II provvedimento organizzativo anno 2024: conferimento incarichi dirigenziali*" che ha attribuito alla sottoscritta le funzioni di Datore di lavoro del Consiglio regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*" con decorrenza dal 1 giugno 2024;

VISTO il Decreto Legislativo 81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (*di seguito: Codice*),* entrato in vigore in data 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023 e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- l'articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto (di seguito RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;
- l'articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale "*le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto*, *assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- l'Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- l'articolo 226, comma 5, secondo cui "*ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza:

- 29 gennaio 2024, n. 24, "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2024 – 2026 (anno 2024)*", in cui, nella sottosezione "*PIAO – Rischi corruttivi e trasparenza anni 2024-2026*", che disciplina le misure per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 140.000,00 e definisce le fasce di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'articolo 49 del codice;
- 28 luglio 2021, n. 184, "*Aggiornamento 2021 dell'assetto organizzativo privacy - modifiche alla deliberazione 1 aprile 2019, n. 111* 'Definizione dell'assetto organizzativo privacy – Articolazione delle competenze in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003)*', come modificata dalla deliberazione 6 aprile 2020, n. 78*", con cui è stata attribuita, tra l'altro, ai titolari di incarichi dirigenziali la competenza ad adottare gli atti di designazione del responsabile del trattamento di cui all'art. 28 Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e di autorizzazione alla designazione di ulteriori sub responsabili del trattamento ai sensi dei paragrafi 2 e 4 dello stesso articolo 28 RGPD, nell'ambito dei contratti pubblici per l'acquisizione di beni, servizi e forniture da loro stipulati per l'Amministrazione;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Datore di lavoro e tenuto conto delle funzioni specifiche allo stesso assegnate dalla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'articolo 15 del codice;

RAMMENTATO che, con la richiesta di acquisizione (RDA) n. 10, inviata all'U.O. Contratti ed economato tramite il sistema documentale EDMA, in data 16 maggio 2024, e le sue successive integrazioni, la sottoscritta ha:

- espresso la necessità di acquisire, mediante affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, il servizio di organizzazione e attivazione di corsi di formazione certificati sulla sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per la formazione di

lavoratori, dirigenti e preposti, dell'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 per la formazione di RSPP e ASPP, del D.M. 15/07/2003, n. 388 per la formazione in materia di primo soccorso e del D.M. 02/09/2021 per la formazione in materia di rischio antincendio;

- evidenziato che l'acquisto è motivato dalla necessità di ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e dei susseguenti decreti ministeriali e accordi Stato-Regioni;
- descritto le caratteristiche del servizio richiesto;
- indicato la durata del contratto in 36 mesi, con decorrenza dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2027;
- dichiarato che non vi sono convenzioni o accordi quadro di ARIA S.p.A. o Consip attive per il servizio in oggetto;
- stimato la spesa complessiva per l'acquisizione del servizio in euro 39.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 come richiamato dall'articolo 14 comma 10 legge 537/1993 per i corsi da svolgersi in modalità videoconferenza o in presenza), di cui euro 36.000,00 per il contratto principale ed euro 3.000,00 per l'eventuale proroga del contratto per il periodo massimo di tre mesi, sulla base della consultazione di listini prezzi di varie società di formazione;
- individuato la copertura finanziaria per l'acquisizione del servizio;
- disposto che il pagamento avvenga con fatturazione bimestrale posticipata, per i corsi effettivamente svolti e rendicontati dal DEC;
- individuato n. 7 operatori economici regolarmente iscritti sulla piattaforma certificata di negoziazione telematica Sintel e presenti nell'Albo degli Accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia;
- richiesto all'Ufficio Contratti e ICT supporto per lo svolgimento della procedura relativa alla consultazione dei predetti operatori economici mediante la piattaforma certificata di negoziazione telematica Sintel;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere del 20 maggio 2024, con cui il dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy ha evidenziato, in base a quanto riportato nella RDA e nei suoi allegati, e stante la natura e l'oggetto dell'affidamento, ha ritenuto necessaria la designazione del Fornitore come responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), trasmettendo, al tal fine, apposito atto di nomina e disciplina dei trattamenti;
- il parere del 21 maggio 2024, con cui l'U.O. Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato che il servizio non rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 per le quali è prevista la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali;

CONSTATATO che le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice;

DATO ATTO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile Unico di Progetto, ha approvato mediante sottoscrizione digitale, in data 3 luglio 2024, il Foglio patti e condizioni contenente la disciplina del servizio in oggetto unitamente all'allegato D, recante l'atto di designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 RGPD;

DATO ATTO, altresì, che, in data 3 luglio 2024 si sono svolte le operazioni relative al lancio della procedura sulla piattaforma certificata di negoziazione telematica Sintel avente ID 186066074, con richiesta di preventivo rivolta ai seguenti operatori economici:

- Talent Solution S.r.l. – Gruppo Manpower S.r.l;
- Skillsup S.r.l.;
- Safety Partner S.r.l.;
- Alliot S.r.l.;
- Mandy S.r.l.;
- A.D. Global Solution S.r.l.;
- Ecoconsult S.r.l.;

RILEVATO che, entro il termine ultimo, fissato alle ore 16:00 del 10 luglio 2024, sono regolarmente pervenuti i seguenti preventivi:

1. ID Sintel 1720617435409 del 10 luglio 2024, presentato da A.D. Global Solution S.r.l. di Milano;
2. ID Sintel 1720614797196 del 10 luglio 2024, presentato da Alliot S.r.l. di Segrate (MI);
3. ID Sintel 1720600422357 del 10 luglio 2024, presentato da Talent Solution S.r.l. di Milano;
4. ID Sintel 1720516755730 del 9 luglio 2024, presentato da Ecoconsult S.r.l. di Milano;
5. ID Sintel 1720515036801 del 9 luglio 2024, presentato da Skillsup S.r.l. di Milano;
6. ID Sintel 1720430612487 dell'8 luglio 2024, presentato da Mandy S.r.l. di Milano;
7. ID Sintel 1720274236412 del 6 luglio 2024, presentato da Safety Partner S.r.l. di Sesto San Giovanni (MI);

DATO ATTO che, rispettivamente in data:

- 11 luglio 2024, la sottoscritta, in qualità di RUP, ha verificato la completezza e la regolarità della documentazione e delle dichiarazioni inerente ai requisiti generali e speciali di partecipazione prodotte dai concorrenti e richiesto una integrazione a un concorrente;
- 12 luglio 2024, acquisita l'integrazione richiesta, ha ammesso i concorrenti alla fase successiva della procedura e aperto le buste economiche presentate dagli operatori economici invitati;
- 18 luglio 2024, valutati i preventivi presentati dagli operatori economici, ha proposto, in ragione della congruità dell'offerta, risultata la più conveniente, nonché dell'idoneità delle esperienze pregresse dichiarate, della demo dei corsi e delle certificazioni prodotte, di affidare il servizio in oggetto alla società TALENT SOLUTIONS S.r.l. di Milano – codice fiscale 05105710155 e partita IVA 10981420960, alle condizioni e modalità prescritte dal Foglio patti e condizioni e relativi allegati, al corrispettivo complessivo offerto di euro 24.412,86 (IVA esclusa), come risultante dal rapporto delle attività generato dalla piattaforma Sintel ID 1921105 e dal verbale di verifica dei preventivi, uniti agli atti;

DATO ATTO, altresì, che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'operatore economico H03A "INTERSETTORIALE: Commercio, Terziario,

Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo" garantisce l'equivalenza delle tutele rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che il Fornitore ha attestato con dichiarazione sostitutiva di certificazione i requisiti richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto;

DATO ATTO che trattandosi di un servizio di importo inferiore a euro 40.000,00 si procede alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, e secondo le indicazioni e tempistiche di cui al decreto dell'Ufficio di Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, prevenzione della corruzione trasparenza e privacy 8 febbraio 2024, n. 39 "*Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000"*, e pertanto il presente provvedimento è immediatamente efficace;

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto, come descritto nel Foglio patti e condizioni e relativi allegati, uniti al presente atto, a TALENT SOLUTIONS S.r.l. di Milano, codice fiscale 05105710155 e partita IVA 10981420960, al prezzo complessivo offerto di euro 24.412,86 (IVA esclusa);

DATO ATTO che l'eventuale periodo di proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, per il periodo massimo di tre mesi e per l'importo massimo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del Foglio patti e condizioni, sarà disposto con proprio successivo decreto ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto iniziale o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo Foglio patti e condizioni;

DATO ATTO, altresì, che:

- la base imponibile relativa ai corsi da svolgere in modalità *e-learning* ammonta a euro 12.798,58 e che, pertanto, il valore dell'IVA al 22% da corrispondere è pari a euro 2.815,69;
- il valore lordo totale del contratto, comprensivo di IVA al 22%, ammonta a euro 27.228,57;

RITENUTO, pertanto, di impegnare la spesa complessiva di euro 27.228,57 sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, al capitolo 010406 "*Formazione*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.04.004 "*Acquisto di servizi per formazione obbligatoria*", ripartendola, sulla base della stima dei corsi che si intende attivare, sia per i neoassunti che per l'aggiornamento dei dipendenti in servizio, come segue:

- annualità 2024: euro 5.000;
- annualità 2025: euro 10.000;
- annualità 2026: euro 10.000;

DATO ATTO che:

- la spesa di euro 2.228,57 per i corsi attivati nell'annualità 2027 graverà sui competenti fondi che saranno stanziati sul relativo bilancio finanziario gestionale per il servizio di cui al presente decreto;
- l'eventuale differenza, tra l'impegno assunto sulle diverse annualità di bilancio e l'importo complessivo dei servizi che saranno richiesti nel corso delle medesime, sarà reimputata sull'esercizio finanziario successivo, fermo restando il termine ultimo del contratto;

DATO ATTO, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 114, comma 7 del Codice, la sottoscritta svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
- il referente operativo del contratto per il Consiglio regionale è il titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione "Prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro e servizi ausiliari" - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

RITENUTO di nominare la società TALENT SOLUTIONS S.r.l. Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, n. 8, del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGDP), come da atto di designazione e individuazione dei trattamenti consentiti, delle finalità, della tipologia dei dati personali e dei compiti del responsabile trattamento, ai sensi dell'art. 28 del RGDP allegato al Foglio patti e condizioni;

DATO ATTO che:

- il Fornitore fattura il corrispettivo contrattuale con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, del Foglio patti e condizioni, in forma bimestrale posticipata per i corsi effettivamente svolti e rendicontati dal DEC;
- il pagamento del corrispettivo, soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli articoli 6 e 7 della Legge 217/2010, e che le transazioni economiche relative al contratto riporteranno il Codice Identificativo di Gara (CIG), che sarà comunicato all'aggiudicatario, previa acquisizione della relativa dichiarazione;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, previa acquisizione della polizza assicurativa RCT/O che presti le garanzie di cui all'articolo 5 del Foglio patti e condizioni e della garanzia definitiva di cui all'articolo 14 del medesimo;
- ai sensi dell'art. 18, comma 10, come integrato da allegato I.4 del Codice, trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, il contratto è esente da imposta di bollo;
- il contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di successivo accertamento di insussistenza dei requisiti dichiarati, come previsto all'articolo 52, comma 2, del Codice, con l'adozione in tal caso dei provvedimenti e delle comunicazioni ivi previsti;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. 36/2023, dei soggetti interessati dalla procedura (prot. CRL.2024.0011282 e prot. CRL.2024.0011298, entrambe del 10 luglio 2024);

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d. lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa nell'esercizio finanziario nel quale l'obbligazione giuridica viene a scadenza;

VISTO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria e Risorse strumentali sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare, tramite procedura ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice, il servizio di organizzazione e attivazione di corsi di formazione certificati sulla sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dei susseguenti Decreti Ministeriali e accordi Stato-Regioni, per la formazione di lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP, RLS e Datore di lavoro, nonché in materia di rischio antincendio e primo soccorso, per il periodo di trentasei mesi decorrente dalla data del 1° settembre 2024 o dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto qualora successiva, con opzione di proroga per un periodo massimo di tre mesi, come descritto nel foglio patti e condizioni, alla società TALENT SOLUTIONS S.r.l. di Milano, codice fiscale 05105710155 e partita IVA 10981420960, al corrispettivo complessivo di euro 24.412,86 (IVA esclusa) e ai prezzi riportati nell'offerta del 10 luglio 2024, avente ID Sintel 1720600422357, presentata dalla suddetta società;

2. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio patti e condizioni disciplinante il servizio, unitamente all'allegato D, recante l'atto di designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 RGPD, approvato dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile Unico di Progetto mediante sottoscrizione digitale e accettato dal Fornitore in sede di presentazione del preventivo;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 27.228,57 sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, al capitolo 010406 "*Formazione*", codifica di V livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.04.004 "*Acquisto di servizi per formazione obbligatoria*", ripartendola, sulla base della stima dei corsi che si intende attivare, sia per i neoassunti che per l'aggiornamento dei dipendenti in servizio, come segue:
 - annualità 2024: euro 5.000;
 - annualità 2025: euro 10.000;
 - annualità 2026: euro 10.000;

4. che la spesa di euro 2.228,57 per i corsi attivati nell'annualità 2027 graverà sui competenti fondi che saranno stanziati sul relativo bilancio finanziario gestionale per il servizio di cui al presente decreto;

5. che l'eventuale differenza tra l'impegno assunto sulle diverse annualità di bilancio e l'importo complessivo dei servizi che saranno richiesti nel corso delle medesime, sarà reimputata sull'esercizio finanziario successivo, fermo restando il termine ultimo del contratto;

6. che l'eventuale periodo di proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, per il periodo massimo di tre mesi e per l'importo massimo di cui all'articolo 6, comma 1, del Foglio patti e condizioni, sarà disposto con proprio successivo decreto ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto iniziale o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del medesimo Foglio patti e condizioni;

7. di nominare, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGDP), la società TALENT SOLUTIONS S.r.l. Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4, n. 8, del RGDP, come da atto di designazione e individuazione dei trattamenti consentiti, delle finalità, della tipologia dei dati personali e dei compiti del responsabile trattamento, allegato al Foglio patti e condizioni;

8. di nominare quale referente operativo del contratto per il Consiglio regionale il titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione "Prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro e servizi ausiliari" - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

9. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, previa acquisizione della documentazione prevista nel Foglio patti e condizioni e di cui in premessa;

10. di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva del successivo accertamento negativo dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.

GIUSEPPINA CAVALIERI
Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

RegioneLombardia
IL CONSIGLIO

Organizzazione e attivazione di corsi di formazione certificati sulla sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, dell'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 per la formazione di RSPP e ASPP, del D.M. 15/07/2003, n. 388, per la formazione in materia di primo soccorso e del D.M. 02/09/2021, per la formazione in materia di rischio antincendio, per il periodo di trentasei mesi, con opzione di proroga per un periodo massimo di tre mesi.

Sommario

Art. 1 - Definizione delle parti 3
Art. 2 - Oggetto, durata del contratto e opzioni contrattuali 3
Art. 3 - Descrizione del servizio 4
Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto 6
Art. 5 - Responsabilità del Fornitore 7
Art. 6 - Corrispettivi, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento 7
Art. 7 - Revisione prezzi 9
Art. 8 - Penali 9
Art. 9 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile 10
Art. 10 - Risoluzione ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 11
Art. 11 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023 11
Art. 12 - Recesso ai sensi dell'art. 1, co. 13, del D.L. 6/07/2012, n. 95 11
Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 14 - Garanzia definitiva 12
Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto 13
Art. 16 - Trattamento di dati personali e designazione del Fornitore quale responsabile del trattamento 13
Art. 17 - Patto di riservatezza 15
Art. 18 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia 16
Art. 19 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni 16
Art. 20 - Divieto di *pantouflage* e relative sanzioni 17
Art. 21 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici 17

Art. 22 - Stipulazione del contratto 18
Art. 23 - Risoluzione delle controversie e Foro competente 18
Art. 24 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale 18
Art. 25 - Norma finale 18
CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART.1341 C.C. 18
Allegato D 1

Art. 1 - Definizione delle parti

1. Amministrazione Appaltante, nel prosieguo denominata anche "Amministrazione" o "Consiglio regionale", è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale n. 80053570158 e P. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n. 22, C.A.P. 20124, a Milano.
2. Fornitore, nel prosieguo denominato anche 'Aggiudicatario', è l'operatore economico affidatario del servizio.

Art. 2 - Oggetto, durata del contratto e opzioni contrattuali

1. Il presente Foglio patti e condizioni ha per oggetto la fornitura per il Consiglio regionale di corsi di formazione certificati ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito D.lgs. 81/2008), dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, dell'Accordo Stato-Regioni, del 7 luglio 2016 per la formazione di RSPP e ASPP, del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, per la formazione in materia di primo soccorso, e del D.M. 2 settembre 2021 per la formazione in materia di rischio antincendio ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.
2. I programmi definitivi dei corsi, con indicazione degli argomenti trattati, nonché di date, orari e tempi di attivazione, saranno approvati dal direttore dell'esecuzione del contratto, previ accordi con il Fornitore, sulla base della proposta presentata in sede di preventivo.
3. Il contratto ha una durata di trentasei (36) mesi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto.
4. L'Amministrazione si riserva:
 a. un'opzione di proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del d.lgs. 36/2023 (di seguito Codice), per il periodo massimo di tre (3) mesi;
 b. un'opzione di diminuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, fino al limite del quinto contrattuale sia nel periodo di contratto principale sia nel periodo di proroga contrattuale;
 c. la facoltà di differimento del termine contrattuale in caso di mancato esaurimento delle edizioni di corso previste di cui all'articolo 3.
5. In caso di proroga disposta dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto iniziale o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione.
6. In caso di esercizio delle opzioni di cui al comma 4, il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. Nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine finale del contratto principale o dell'eventuale periodo di proroga, non siano state esaurite le edizioni dei corsi, il termine di esecuzione del contratto potrà essere differito per un periodo massimo di tre (3) mesi, a parità di corrispettivi e di massimale contrattuale, previa comunicazione scritta, da inviare al Fornitore tramite posta elettronica certificata (di seguito, PEC) con quindici (15) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. È facoltà dell'Amministrazione di concludere anticipatamente il contratto in caso di esaurimento dell'importo contrattuale.

Art. 3 - Descrizione del servizio

1. Per quanto riguarda la formazione di lavoratori e dirigenti il servizio è relativo all'organizzazione e attivazione di corsi di formazione in **modalità e-learning**, con verifica finale dell'apprendimento delle conoscenze acquisite, mediante test.
2. Il servizio comprende l'attivazione di corsi di formazione mediante la messa a disposizione del link di accesso alla piattaforma, la gestione delle richieste in merito alle iscrizioni ai corsi *on-line*, la creazione e l'invio di credenziali di accesso alla mail del partecipante, l'invio della guida di utilizzo della piattaforma con indicazione della procedura e dei programmi necessari alla fruizione del servizio, l'invio delle verifiche di apprendimento e di report periodici sull'andamento dei corsi.
3. In particolare, i corsi erogati dal Fornitore dovranno avere le caratteristiche minime di seguito indicate:

 Tabella n. 1

DESCRIZIONE		**N. PARTECIPANTI**
Corso di formazione generale lavoratori	4 ore modalità e-learning	250
Corso di formazione rischio specifico lavoratori	4 ore modalità e-learning	250
Corso di formazione aggiornamento periodico lavoratori	6 ore modalità e-learning	200
Corso di formazione dirigenti	16 ore modalità e-learning	15
Corso di formazione aggiornamento periodico dirigenti	6 ore modalità e-learning	24

4. Ciascuno dei corsi, indicati nella tabella n. 1, deve concludersi entro quarantacinque (45) giorni dalla relativa attivazione.
5. Il numero di partecipanti stimato per i diversi tipi di corso potrà variare in corso di esecuzione, fermo restando l'importo complessivo contrattuale aggiudicato.
6. Il Fornitore dovrà garantire il servizio adeguandosi alla configurazione delle postazioni di lavoro del Consiglio regionale.
7. Lo svolgimento di ogni sessione dei corsi in modalità web e tramite l'accesso al portale deve essere agevole, continuativo e privo di ingiustificate interruzioni o sospensioni del servizio.
8. I contenuti e le modalità didattiche dovranno essere conformi alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni.
9. Al termine di ciascun corso il Fornitore dovrà rilasciare ai partecipanti l'attestato di partecipazione e il relativo materiale didattico, anche in formato digitale.
10. Per quanto riguarda la formazione di preposti, Datore di lavoro, RSPP e RLS, il servizio è relativo all'organizzazione e attivazione di corsi di formazione **in videoconferenza in modalità sincrona o in presenza**, con verifica finale dell'apprendimento delle conoscenze acquisite mediante test.

11. Il servizio comprende l'attivazione di corsi di formazione mediante iscrizione a giornate appositamente dedicate, anche tramite adesione a corsi a catalogo di tipo interaziendale organizzati dal Fornitore, la gestione delle richieste in merito alle iscrizioni ai corsi, l'invio alla mail del partecipante delle istruzioni necessarie per la fruizione del servizio e la somministrazione delle verifiche di apprendimento.
12. In particolare, i corsi erogati dal Fornitore dovranno avere le caratteristiche minime di seguito indicate:

Tabella n. 2

DESCRIZIONE		**N. PARTECIPANTI**
Corso di formazione preposti	8 ore videoconferenza o in presenza	5 (unica sessione)
Corso di formazione aggiornamento periodico preposti	6 ore videoconferenza o in presenza	24 (12 partecipanti in 2 distinte sessioni)
Corso di formazione aggiornamento annuale RSPP	8 ore videoconferenza o in presenza	3 (1 partecipante in 3 distinte sessioni, 1 per annualità)
Corso di formazione RLS	32 ore videoconferenza o in presenza	3
Corso di formazione aggiornamento annuale RLS	8 ore videoconferenza o in presenza	9 (3 partecipanti in 3 distinte sessioni, 1 per annualità)
Corso di formazione Datore di lavoro RSPP	32 ore videoconferenza o in presenza	1

13. Ciascuno dei corsi indicati nella tabella n. 2 deve concludersi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta di attivazione effettuata dal Servizio di Prevenzione con mail al Fornitore.
14. Il numero di partecipanti stimato per i diversi tipi di corso potrà variare in corso di esecuzione, fermo restando l'importo complessivo contrattuale aggiudicato.
15. Il Fornitore dovrà garantire il servizio adeguandosi alla configurazione delle postazioni di lavoro del Consiglio regionale.
16. I contenuti e le modalità didattiche dovranno essere conformi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, del 07/07/2016 e successivi.
17. Al termine di ciascun corso il Fornitore dovrà rilasciare ai partecipanti l'attestato di partecipazione e il relativo materiale didattico, anche in formato digitale.
18. Per quanto riguarda la formazione in materia di primo soccorso e di rischio antincendio, il servizio è relativo all'organizzazione e attivazione di corsi di formazione **in presenza**, con verifica finale dell'apprendimento delle conoscenze acquisite mediante test.
19. Il servizio comprende l'attivazione di corsi di formazione mediante iscrizione a giornate appositamente dedicate, anche tramite adesione a corsi a catalogo di natura interaziendale organizzati dal Fornitore, la gestione delle richieste in merito alle iscrizioni ai corsi, l'invio alla mail del partecipante delle istruzioni necessarie per la fruizione del servizio e la predisposizione

delle verifiche di apprendimento e delle prove pratiche, con relativa fornitura di materiali e attrezzature idonee in particolare per i corsi antincendio la messa a disposizione di estintori e protezioni per la prova pratica e per i corsi di primo soccorso la messa a disposizione di modelli di manichino di addestramento.

20. In particolare, i corsi erogati dal Fornitore avranno le caratteristiche minime di seguito indicate:

Tabella n. 3

DESCRIZIONE		**N. PARTECIPANTI**
Corso di formazione addetto emergenza antincendio livello 2	8 ore in presenza	15 (1 o più sessioni)
Corso di formazione aggiornamento addetto emergenza antincendio livello 2	5 ore in presenza	30 (2 o più sessioni)
Corso di formazione addetto primo soccorso aziende gruppo B	12 ore in presenza	3 (1 sessione)
Corso di formazione aggiornamento addetto primo soccorso aziende gruppo B	4 ore in presenza	16 (1 o più sessioni)

21. Ciascuno dei corsi indicati nella tabella n. 3 deve concludersi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta di attivazione effettuata dal Servizio di Prevenzione con mail al Fornitore.
22. Il numero di partecipanti stimato per i diversi tipi di corso potrà variare in corso di esecuzione, fermo restando l'importo complessivo contrattuale aggiudicato.
23. I contenuti e le modalità didattiche dovranno essere conformi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, del D.M. 15/07/2003, n. 388 per la formazione in materia di primo soccorso e del D.M. 02/09/2021 per la formazione in materia di rischio antincendio ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.
24. Al termine di ciascun corso il Fornitore dovrà rilasciare ai partecipanti l'attestato di partecipazione e il relativo materiale didattico, anche in formato digitale.

Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il responsabile unico di progetto (RUP) è il dirigente del Consiglio regionale a cui sono attribuiti il ruolo e le funzioni di Datore di lavoro.
2. Ai sensi dell'art. 114, comma 7 dell'art. 31, dell'Allegato II.14 del Codice, il RUP svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC).
3. Il referente operativo del contratto per il Consiglio regionale è la posizione organizzativa dell'U.O. Prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro e servizi ausiliari.
4. L'eventuale variazione del DEC è tempestivamente comunicata dal Consiglio regionale al Fornitore.
5. Le comunicazioni tra il DEC e il Fornitore avvengono per iscritto tramite posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata in modo da garantire la verifica dell'avvenuto

recapito delle stesse. L'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministrazione è: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Art. 5 - Responsabilità del Fornitore

1. Il Fornitore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Foglio patti e condizioni.
2. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Foglio patti e condizioni, per le quali dovrà rispondere integralmente, il Fornitore si impegna a stipulare una polizza RCT/O che presti le seguenti garanzie:
 a. Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente contratto;
 b. Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO"), per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui il Fornitore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte oggetto del presente Foglio patti e condizioni con un massimale non inferiore ad euro 1.000.000 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore ad euro 1.000.000.
3. Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
4. A tal proposito, il Fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione le polizze successive, annuali o pluriennali, a quella fornita ai fini della stipulazione del contratto entro quindici (15) giorni decorrenti dall'inizio del periodo di copertura.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 6 - Corrispettivi, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento

1. Il valore stimato del contratto, per la progettazione, gestione delle richieste, erogazione dei corsi, iscrizione, predisposizione del materiale didattico, dei certificati di frequenza e reportistica sui corsi erogati, comprensivo di qualsiasi onere, anche previdenziale è pari a **euro 39.000,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 come richiamato dall'articolo 14 comma 10 legge 537/1993** per i corsi da svolgersi in modalità videoconferenza o in presenza), di cui euro 36.000,00 per il contratto principale ed euro 3.000,00 per l'eventuale proroga del contratto per il periodo massimo di tre (3) mesi.
2. Il Consiglio regionale riconosce all'Aggiudicatario gli importi offerti in sede di presentazione del preventivo. Il valore del contratto è pari alla somma del prodotto dei corrispettivi unitari offerti per i rispettivi quantitativi.
3. I corrispettivi si riferiscono al servizio oggetto della procedura di affidamento eseguito a regola d'arte e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali e includono tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti. È escluso il

rimborso di eventuali spese sostenute dal Fornitore a qualsiasi titolo.

4. I corrispettivi contrattuali sono determinati dal Fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi l'Aggiudicatario carico di ogni relativo rischio o alea. Il Fornitore non può pertanto vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.
5. Il Fornitore procederà alla fatturazione in forma **bimestrale posticipata**, per i corsi effettivamente svolti e rendicontati dal DEC.
6. La fattura è emessa secondo le prescrizioni del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 "*Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni*", pubblicato nella GURI - Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2015, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo ministro del 9 gennaio 2018, pubblicato nella GURI n. 14 del 18 gennaio 2018, e deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - Intestazione: Consiglio regionale della Lombardia
 - Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): UFIRHM
 - Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): 80053570158
 - Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): 2023/XII.3.3.5.6
 - CIG contratto (campo 2.1.2.7): **che sarà comunicato successivamente**
 - Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): S "Scissione dei pagamenti".
7. Il DEC dispone la liquidazione della fattura dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali. Previa verifica della sua regolare emissione, il pagamento della fattura avviene entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte del Consiglio regionale, in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di cui all'articolo 13.
8. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma 6, l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.
9. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'Amministrazione di procedere ai sensi del medesimo comma.
10. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Consiglio regionale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (di seguito DURC).
11. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Codice.
12. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo la verifica della regolare esecuzione del contratto, previo rilascio del DURC. L'IVA esposta nella fattura deve comunque essere calcolata sul corrispettivo pieno.

13. In caso di pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00 (limite minimo ridotto dalla Legge 205/2017 con decorrenza dal 1° marzo 2018), il Consiglio regionale, prima di effettuare il pagamento, procede inoltre alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Art. 7 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 60, del Codice, al termine della prima annualità contrattuale, è facoltà del Fornitore e dell'Amministrazione chiedere la revisione dei prezzi, dandone adeguata motivazione, con riguardo alle variazioni rilevate dall'ISTAT in riferimento all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi) e avendo riguardo all'indice rilevato nel mese di sottoscrizione del contratto e quello rilevato nel medesimo mese dell'anno successivo.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio in caso di variazione in diminuzione.
3. La revisione è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
4. I nuovi prezzi determinati a seguito della revisione di cui a questo articolo saranno applicati alle prestazioni contrattuali svolte dopo la revisione a partire dalla prima fatturazione utile.

Art. 8 - Penali

1. Le inadempienze, le difformità e il ritardo nell'adempimento delle attività e delle modalità di esecuzione del servizio indicate nell'articolo 3, sono contestate al Fornitore dal DEC tramite PEC. Il Fornitore ha facoltà di formulare controdeduzioni, per il tramite di PEC, entro il termine perentorio di cinque (5) giorni dal ricevimento della formale contestazione.
2. Il DEC, valutate le ragioni addotte dal Fornitore, può procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 a) in caso di mancato rispetto del termine concordato con il DEC per l'attivazione dei corsi: 0,5 per mille dell'importo contrattuale effettivo offerto dal Fornitore per ogni giorno di ritardo;
 b) con riferimento ai corsi svolti in modalità e-learning, in caso di interruzione tecnica del servizio imputabile al Fornitore: 0,5 per mille dell'importo contrattuale effettivo offerto dal Fornitore per ogni giorno di interruzione;
 c) in caso di ingiustificata sospensione del servizio: 1 per mille dell'importo contrattuale effettivo offerto dal Fornitore per ogni giorno di ingiustificata interruzione;
 d) in caso di disservizio o inadempimento diverso da quelli già menzionati: dallo 0,3 all'1 per mille dell'importo contrattuale effettivo offerto dal Fornitore per ogni disservizio o inadempimento, da calcolare in relazione all'entità del disservizio o inadempimento;
3. Le penali espresse in percentuale sono calcolate sull'importo netto contrattuale e arrotondate alla seconda cifra decimale per eccesso. Le penali per il ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

4. In caso di applicazione di penali, è fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile.
5. Per la riscossione delle penali e la rifusione degli eventuali ulteriori danni il Consiglio regionale può rivalersi, anche tramite trattenuta per compensazione, sui crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Consiglio regionale nonché sulla garanzia definitiva prestata che, in tal caso, dovrà essere reintegrata secondo quanto previsto all'articolo 14.
6. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, il Fornitore deve notificare immediatamente tale circostanza al DEC per il tramite di PEC.
7. La penale per la violazione del Patto di integrità è contenuta nell'articolo 19.
8. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente Foglio patti e condizioni non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo al pagamento della medesima penale. In caso di mancata esecuzione delle attività o di esecuzione gravemente imperfetta non è dovuto alcun corrispettivo.
9. Fatta salva l'applicazione delle penali, nei casi in cui il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Fornitore, cui saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Consiglio regionale, dandone comunicazione al Fornitore via PEC, con un preavviso di sette (7) giorni di calendario.

Art. 9 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 8, il Consiglio regionale ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC con cui dichiara che intende avvalersi della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con incameramento della garanzia, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 a) in caso di applicazione di penali per un ammontare pari ad almeno il dieci per cento dei corrispettivi contrattuali netti;
 b) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto e delle norme relative al subappalto del contratto di cui all'articolo 15;
 c) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria richiamati all'articolo 13;
 d) in caso di violazione del codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale di cui all'articolo 18;
 e) in caso di gravi violazioni delle norme in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi assunti in qualità di responsabile del trattamento di cui all'articolo 16 e delle norme relative al patto di riservatezza di cui all'articolo 17;
 f) in caso di violazione del Patto di integrità di cui all'articolo 19;
 g) in caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008

oppure inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

h) in caso di mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva, di cui all'articolo 14, eventualmente escussa, da parte dell'Amministrazione, entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta tramite PEC da parte del Consiglio regionale;

i) in caso di verifiche con esito negativo in merito al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati in sede di presentazione del preventivo, fatte salve le ulteriori conseguenze previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.

2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio e potrà provvedere a stipulare un nuovo contratto, addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dal Consiglio regionale.

Art. 10 - Risoluzione ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 122 del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo.

Art. 11 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023

1. Il Consiglio regionale può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023.
2. Il diritto di recesso è esercitato mediante comunicazione inviata all'Aggiudicatario tramite PEC con un preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data di efficacia.

Art. 12 - Recesso ai sensi dell'art. 1, co. 13, del D.L. 6/07/2012, n. 95

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 13 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Consiglio regionale ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipulazione del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio regionale, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto e la aggiorna tempestivamente in caso di modifica dei dati ivi dichiarati.
2. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il Consiglio regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Art. 14 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, il Fornitore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale netto, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 117, comma 2, e all'articolo 106, comma 8, del Codice.
2. La cauzione è costituita con versamento della somma garantita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione, esclusivamente tramite il sistema Pago PA.
3. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. Il beneficiario della polizza fideiussoria è il Consiglio regionale della Lombardia.
5. La cauzione (o fideiussione) è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. Il Consiglio regionale ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
7. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il Consiglio regionale può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Diversamente, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di avvalersi della clausola di cui all'articolo 9 comma 1, lettera h).

8. Ai sensi di legge la garanzia è svincolata dopo l'accertamento, da parte del DEC, della completa ottemperanza alle clausole contrattuali.
9. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di garanzia provvisoria dell'articolo 106 del Codice, ove richiamate dall'articolo 117 del medesimo Codice, salvo quanto previsto al comma 1.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è nulla, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.
2. In caso di contravvenzione al divieto di cui al comma 1 il Consiglio regionale potrà avvalersi della clausola risolutiva di cui all'articolo 9 comma 1, lettera b).
3. Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Codice. Qualora il Fornitore affidi a terze parti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'affidamento della presente fornitura, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'Ente.

Art. 16 - Trattamento di dati personali e designazione del Fornitore quale responsabile del trattamento

1. Ai fini del presente Foglio patti e condizioni e dei suoi allegati, si intende per "Normativa privacy", il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "RGPD"), il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito "Codice privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
2. Le prestazioni contrattuali comportano l'affidamento al Fornitore di attività di trattamento con l'ausilio di strumenti elettronici di dati personali di cui è titolare il Consiglio regionale. Ai sensi dell'art. 28 RGPD, il Fornitore, nella persona del legale rappresentante pro tempore, assume, in qualità di aggiudicatario, la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali trattati, per conto del Consiglio regionale (Titolare del trattamento), nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Foglio patti e condizioni ed è tenuto alla piena e diligente esecuzione dei compiti indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante e sostanziale del Foglio patti e condizioni stesso e del relativo contratto.
3. I dati personali rientranti nella titolarità del Consiglio regionale trattati dal Fornitore sono i dati personali, indicati nell'allegato di cui al comma 2, del personale e assimilati

dell'Amministrazione cui vengono erogati i corsi. Il Fornitore effettua i trattamenti indispensabili nell'ambito delle attività di erogazione dei corsi di formazione anche mediante apposita piattaforma web. In ogni caso tutti i dati personali possono essere trattati dal Fornitore nell'ambito e solo nei limiti in cui sia indispensabile per effettuare le prestazioni contrattuali, garantendo la tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati.

4. Per consentire al Consiglio regionale di informare i dipendenti che parteciperanno al corso, il Fornitore è tenuto a consegnare, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, tutte le informazioni previste dall'artt. 13 e 14 RGPD sul trattamento di cui al comma 3 e, per quanto di competenza, a fornire la collaborazione necessaria in modo da agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli interessati di cui agli articoli 15 e ss. RGPD. Il Fornitore è obbligato a con-servare i dati personali esclusivamente per i tempi stabiliti dal presente contratto e dalle norme di legge applicabili in materia.
5. Il Fornitore deve garantire di avere un'organizzazione adeguata all'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali connesso alle prestazioni contrattuali, in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative idonee ad assicurare che i trattamenti dei dati personali affidatigli avvengano in conformità alla Normativa Privacy e assicurare il pieno rispetto, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, delle istruzioni sul trattamento dei dati personali dell'allegato D, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili. A tal fine il Fornitore è tenuto a trasmettere, su richiesta, una relazione in cui descrive il proprio sistema di gestione dei dati per-sonali in conformità al RGPD anche in termini di adeguatezza al rispetto delle previsioni dell'allegato di designazione come responsabile del trattamento, nonché le misure tecniche e di sicurezza implementate.
6. Il Fornitore garantisce, per l'ambito di trattamento affidato, la messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento di dati personali avvenga in conformità con le prescrizioni della Normativa Privacy vigente, impegnandosi a consentire al Consiglio regionale le attività di verifica ai sensi dell'art. 28, par. 3, RGPD.
7. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare il nominativo e i dati di contatto del proprio Responsabile per la protezione dei dati personali (art. 37 e ss. del RGPD) o, qualora non sia tenuto alla nomina, di un referente per le questioni connesse al trattamento dei dati personali e, salva la deroga di cui all'art. 20, par. 5, RGPD, di tenere il registro delle attività di trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, di mettere tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali.
8. Il Fornitore garantisce, per l'ambito di trattamento affidato, che i dati del Titolare del trattamento sono trattati nel territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero nel territorio di Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ritenuti adeguati tramite decisione della Commissione europea ovvero mediante appositi strumenti contrattuali ai sensi degli art. 45 e 46 del Regolamento UE 2016/679.
9. Il Fornitore è obbligato a collaborare con il Titolare del trattamento per il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e a fornire, per quanto di competenza in relazione ai servizi

svolti e alle misure di sicurezza applicate, la documentazione e le informazioni necessarie per l'analisi del rischio e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi degli artt. 32 e 35 RGPD, o che siano comunque necessarie al Titolare per dare attuazione alle norme sulla protezione dei dati personali e per garantire i diritti e le libertà degli interessati, secondo le procedure di cui alla deliberazione Ufficio di presidenza 4.11.2019, n. 423 recante "Metodologia per l'analisi del rischio e la valutazione di impatto per la protezione dei dati per-sonali da applicare ai trattamenti di dati personali del Consiglio regionale della Lombardia" e ss.mm.ii. allegata alla documentazione della procedura di affidamento.

10. La designazione come Responsabile del trattamento è efficace per tutta la durata del rapporto contrattuale, fino alla scadenza dello stesso e conserva la sua efficacia in caso di differimento, ripetizione o proroga. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, che devono essere vincolati legalmente ai medesimi obblighi di riservatezza.
11. In caso di revoca della designazione come responsabile del trattamento oppure al termine del contratto, anche anticipato per recesso o risoluzione, il Fornitore s'impegna a seguire le istruzioni impartite dal Titolare, provvedendo alle operazioni richieste dal Titolare stesso, salva la conservazione dei dati cui il Fornitore sia tenuto per obbligo di legge.
12. È in ogni caso fatto divieto al Fornitore di eseguire trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate e, in particolare, è fatto divieto di pubblicare, cedere, donare o altrimenti disporre dei dati personali, senza la preventiva ed espressa richiesta o autorizzazione dell'Amministrazione consiliare.
13. L'individuazione di ulteriori Responsabili del trattamento dovrà essere effettuata in conformità dell'art. 28, par. 2 e 4, RGPD.
14. . In conformità all'art. 82 e seguenti, il Responsabile del trattamento risponde di ogni perdita, costo, spesa, danno derivante da o connesso con una qualsiasi violazione delle disposizioni del presente Foglio patti e condizioni, della Normativa privacy e dei compiti e istruzioni di cui all'allegato D da parte sua, dei suoi dipendenti o collaboratori o degli eventuali altri responsabili del trattamento di sua designazione.
15. Ogni altra attività di trattamento ulteriore rispetto quella di cui al comma 3 rientra nella titolarità autonoma del Fornitore, che in tale veste risponde della liceità del trattamento e del rispetto-to delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Art. 17 - Patto di riservatezza

1. Ferme le disposizioni di cui al precedente articolo, i dati economici, finanziari, patrimoniali o di qualunque altro genere, che vengano a conoscenza del Fornitore, in ragione dei servizi resi per il Consiglio regionale, sono riservati. I dati e le informazioni, non oggetto di pubblicazione in base alla legge, fermo il divieto di cui al comma 12 dell'articolo precedente, venute a conoscenza del Fornitore in relazione all'esecuzione del presente contratto e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dei dati del Fornitore non debbono in alcun modo e in nessuna forma essere comunicate e divulgate a

terzi, né debbono essere utilizzate da parte del Fornitore o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente Foglio patti e condizioni.

2. Il Fornitore è tenuto a mantenere riservati tali dati, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dei suddetti obblighi di riservatezza.
3. Tale clausola deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del contratto.
4. Il Consiglio regionale s'impegna a trattare, in conformità al d.lgs. 196/2003 e al RGPD, i dati personali conferiti dal Fornitore per le sole finalità di definizione e gestione del contratto e dei relativi pagamenti, provvedendo alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dal d.lgs. 33/2013 e dalle altre norme in materia come descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 e 14 RGPD.

Art. 18 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4.06.2013 e dal Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale della Lombardia adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24.10.2022 n. 356 entrambi disponibili al seguente link: https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amministrazione-trasparente/personale/codice-disciplinare-e-di-condotta

Art. 19 - Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni

1. Il Fornitore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Patto di integrità per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 ottobre 2015, n. 400.
2. In esso i riferimenti ai d.lgs. 163/2006 e al d.lgs. 50/2016, devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice, ai sensi dell'art. 226, comma 5, del Codice stesso.
3. Il Fornitore ha l'onere di pretendere il rispetto del Patto anche dai propri subfornitori. La clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto deve essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subfornitori.
4. La violazione degli obblighi del Patto da parte del Fornitore comporta, alternativamente o cumulativamente, l'applicazione di una penale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

5. Il Consiglio regionale può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2/07/2010, n. 104.

Art. 20 - Divieto di *pantouflage* e relative sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Art. 21 - Segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione consiliare che, nell'interesse pubblico e dell'integrità del Consiglio regionale della Lombardia, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell'Autorità giudiziaria e contabile.
2. L'Aggiudicatario è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati in prestazioni o servizi per l'Amministrazione consiliare della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella sezione "Segnalazione di violazioni nell'amministrazione (whistleblowing), la "Procedura per la segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023", con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla piattaforma web "Segnalazione illeciti", nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 22 - Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato ai sensi dell'articolo 18 del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ed è esente dall'imposta di bollo (All. I.4 al d.lgs. 36/2023).

Art. 23 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. Per ogni controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Libro V, Parte I, Titolo II del Codice, in materia di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
2. Esperiti non utilmente tali rimedi, in caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 24 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale

1. Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata destinate al Consiglio regionale della Lombardia devono essere spedite all'indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Art. 25 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Foglio patti e condizioni si applica la normativa vigente in materia. Tutti i riferimenti a disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi riferite alla formulazione della norma in vigore al momento dell'aggiudicazione

CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART.1341 C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, sono individuate le clausole di cui agli articoli 2 (opzioni contrattuali), 5 (Responsabilità del Fornitore), 7 (Revisione prezzi), 8 (Penali), 9 (Clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile), 10 (Risoluzione ai sensi dell'art. 122 del D.lgs.36/2023), 11 (Recesso ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023), 12 (Recesso ai sensi dell'art. 1, co. 13, del D.L. 6/07/2012, n. 95), 16 (Trattamento dei dati personali e designazione del responsabile del trattamento), 17 (Patto di riservatezza), 18 (Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia), 19 (Rispetto del Patto di integrità e relative sanzioni) e 23 (Risoluzione delle controversie e Foro competente), del presente Foglio patti e condizioni.

Allegato D

Atto di Designazione come responsabile del trattamento dei dati personali e individuazione dei trattamenti consentiti, delle finalità, della tipologia dei dati personali e dei compiti del responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, per il servizio di organizzazione e attivazione di corsi di formazione certificati sulla sicurezza (2023.XII.3.3.5.6).

Sommario

PREMESSA 2

DURATA 3

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 3

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 4

PERSONALE E ALTRI COLLABORATORI 5

SISTEMA DI AUTENTICAZIONE PER GLI INCARICATI DEL RESPONSABILE E PER I DIPENDENTI DEL TITOLARE 6

AMMINISTRATORI DI SISTEMA 8

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE 8

OPERAZIONI DA ESEGUIRE SUI DATI AL TERMINE DELL'AFFIDAMENTO, ANCHE ANTICIPATO 10

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE 11

RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI COOKIES E TRATTAMENTO DEI DATI DI NAVIGAZIONE 12

DESIGNAZIONE DI SUB–RESPONSABILI (ART. 28, PAR. 2 E 4, RGPD) 12

GESTIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA INFORMATICA E VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (*DATA BREACH*) 13

LUOGO DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI 14

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE RELATIVI ALL'INFRASTRUTTURA CLOUD EVENTUALMENTE UTILIZZATA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 15

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E VERIFICA DEL TRATTAMENTO 15

INDIVIDUAZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PRIVACY SOPRAVVENUTA O A ESIGENZE CONTRATTUALI SOPRAVVENUTE 16

COMUNICAZIONI 16

DISPOSIZIONI FINALI 16

DATI DI CONTATTO DEI RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) 17

ALLEGATI 17

Allegato A.1 - ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE AFFIDATI AL FORNITORE IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 18

Allegato A.2 - ELENCO DELLE MISURE DI SICUREZZA 20

PREMESSA

Ai fini del presente Atto, s'intende per:
- **Titolare del trattamento**, ai sensi dell'articolo 4, n. 7, RGPD, il Consiglio regionale della Lombardia, [di seguito denominato anche "Consiglio regionale" o "Titolare del trattamento"], C.F. 80053570158, nella persona del dirigente del Consiglio regionale a cui sono attribuiti il ruolo e le funzioni di Datore di lavoro, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio regionale della Lombardia in Milano, via Fabio Filzi n. 22, in conformità alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 1 aprile 2019, n. 111 (Definizione dell'assetto organizzativo privacy – Articolazione delle competenze in materia di protezione in materia di protezione di dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018), alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 28 luglio 2021, n. 184 (Aggiornamento 2021 dell'assetto organizzativo privacy) e ss.mm.ii.;
- **Responsabile del trattamento**, ai sensi dell'articolo 4, n. 8, RGPD, è il Fornitore, aggiudicatario del servizio in oggetto, nella persona del legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Aggiudicatario;
- **Normativa privacy**, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato RGPD, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, [di seguito denominato: Codice Privacy], e ogni altra disposizione di contenuto normativo sulla protezione dei dati personali applicabile sul territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
- **"sub-responsabile del trattamento"**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo, al quale il Responsabile del trattamento abbia affidato l'esecuzione di specifiche attività di trattamento ai sensi dell'art. 28, par. 2 e 4, RGPD;
- **"affidamento"**, il capitolato/Foglio patti e condizioni/contratto definito nel decreto a contrarre, nel decreto di aggiudicazione e ogni altro atto contrattuale tra il Consiglio regionale e il Fornitore che disciplini il servizio in oggetto;
- per le altre definizioni si rinvia all'art. 4 RGPD.

Il presente Atto definisce i trattamenti di dati personali affidati dal Consiglio regionale al Fornitore definendo la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi gravanti sul Titolare e sul Responsabile del trattamento.
A tal fine il ***Responsabile del trattamento*** è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare del trattamento, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto

dell'affidamento, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto della Normativa privacy e delle istruzioni fornite.
Rimangono valide le prescrizioni e gli obblighi, anche relativi alle misure di sicurezza applicate, definiti nell'affidamento richiamato in premessa e negli eventuali altri atti allegati allo stesso, nonché in eventuali altri atti contrattuali successivi stipulati tra le parti.

Le premesse e gli allegati **A.1** (Elenco dei trattamenti dei dati personali di titolarità del Consiglio regionale della Lombardia effettuati dal Fornitore in qualità di Responsabile del trattamento) e **A.2** (Elenco delle misure di sicurezza applicate dal Fornitore) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
I dati economici, finanziari, patrimoniali o di qualunque altro genere, che vengano a conoscenza del Fornitore, in ragione dei servizi resi per il Consiglio regionale, sono riservati. Il Consiglio regionale s'impegna a trattare, in conformità al Codice privacy e al RGPD, i dati personali conferiti dal Fornitore per le sole finalità di definizione e gestione del servizio e dei relativi pagamenti, provvedendo alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dal d.lgs. 33/2013 e dalle altre norme in materia.

DURATA

La designazione a **Responsabile del trattamento** del Fornitore, come sopra rappresentato, e le clausole del presente Atto hanno durata pari a quella dell'affidamento.

La designazione e il presente Atto cesseranno automaticamente di avere efficacia in ipotesi di risoluzione, recesso o perdita di efficacia dell'affidamento, salvo il tempo eventualmente necessario a consentire al Consiglio regionale di recuperare i dati personali, come contrattualmente definito.

Parimenti, in caso di proroga, differimento e ripetizione a ogni titolo della durata dell'affidamento, la designazione e il presente Atto si considereranno automaticamente prorogati per pari durata.

Il **Responsabile del trattamento** s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni personali conosciute in ragione dei servizi resi e della presente designazione, anche dopo la cessazione di efficacia del presente Atto.

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Con riguardo alle tipologie di dati personali e categorie di interessati indicati nell'allegato A.1 del presente Atto, il Consiglio regionale verifica e garantisce, per quanto di competenza in qualità di Titolare del trattamento, la liceità del trattamento e il rispetto dei principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi della Normativa Privacy, delle norme dello Statuto della Regione Lombardia, del Regolamento generale del Consiglio regionale e delle disposizioni della legge regionale e della legge statale applicabili alle diverse fattispecie e della deliberazione del Consiglio regionale 6 maggio 2014, n. X/378 (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di cui è Titolare il Consiglio Regionale della Lombardia (pubblicato sul BURL n. 20 serie

ordinaria del 15 maggio 2014)).

Il **Titolare del trattamento** s'impegna a fare un uso appropriato dei servizi forniti dal **Responsabile del trattamento** per garantire un livello di sicurezza adeguato e fare un uso responsabile delle credenziali, dei sistemi e dei dispositivi di autenticazione dell'account utilizzati per accedere ai servizi forniti dal **Responsabile del trattamento.**

Il **Titolare del trattamento** s'impegna a rispettare i termini per le comunicazioni, le autorizzazioni e le richieste di informazioni e di attivazione dei poteri di verifica di cui al presente Atto.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il **Responsabile del trattamento** dichiara di avere una struttura e un'organizzazione adeguata all'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento e s'impegna a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto per sé e per i propri dipendenti e collaboratori a qualunque titolo della Normativa Privacy e di quanto prescritto nel presente Atto.

Il **Responsabile del trattamento** esegue esclusivamente i trattamenti di cui all'Allegato A.1, richiesti dal Titolare del trattamento e indispensabili per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati assicurando l'esattezza e la completezza dei dati e garantendo il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, e garantisce lo svolgimento dei compiti sottoindicati. I dati raccolti saranno utilizzati solo al fine di migliorare l'erogazione del servizio, essendone precluso qualsiasi altro utilizzo.

Il **Responsabile del trattamento** si attiene alle istruzioni del Titolare, tra cui rientrano anche le prescrizioni di cui al provvedimento recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" di cui alla circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017 recante "Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)»", le "Linee guida per lo sviluppo del software sicuro" emesse dall'Agenzia per l'Italia digitale del 21 novembre 2017 e, se applicabili, le circolari AgID n. 2 "Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA" e n. 3 "Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA" del 2018, la Determinazione AgID n. 628/2021 del 15 dicembre 2021 - Adozione del "Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione" e i provvedimenti di ACN (ad es. in materia di infrastrutture e servizi cloud per le PPAA, Linee guida per la conservazione delle password, atti regolamentari della disciplina cyber).

Il **Responsabile del trattamento** è autorizzato a svolgere le attività di trattamento, con modalità elettroniche, indispensabili per lo svolgimento del servizio affidato, come descritto nell'affidamento o concordate con il **Titolare** con altro valido atto scritto, attenendosi alla Normativa Privacy e rispettando gli obblighi di cui al presente Atto e alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento,

in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati assicurando l'esattezza e la completezza dei dati e garantendo il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

Senza specifica autorizzazione del Titolare, il **Responsabile del trattamento** non può effettuare trattamenti di dati personali ulteriori rispetto a quelli affidati e comunque non finalizzati all'adempimento delle prestazioni contrattuali o di obblighi di legge connessi alle prestazioni contrattuali stesse.

Il **Responsabile del trattamento** non può effettuare copie dei dati o eseguire trattamenti non finalizzati all'esecuzione dell'affidamento e, in particolare, non è autorizzato a comunicare a terzi, pubblicare, cedere, donare o altrimenti disporre dei dati personali di titolarità del Consiglio regionale, senza la preventiva ed espressa richiesta o autorizzazione dell'Amministrazione consiliare.

Il **Responsabile del trattamento** deve in ogni caso conservare i dati personali eventualmente e temporaneamente acquisiti, solo per il tempo strettamente necessario alle esigenze e agli adempimenti contrattuali con il Consiglio regionale e agli altri obblighi di legge, se previsti; tali dati devono essere cancellati decorsi un (1) mese dalla conclusione dell'affidamento principale con modalità che ne garantiscano le certa non recuperabilità, documentando per iscritto le operazioni a tal fine eseguite, salvo diversa richiesta del Titolare.

Le operazioni di cancellazione sicura e a norma dei dati dai supporti, sistemi e reti del Responsabile del trattamento devono essere documentate e in merito dell'avvenuta effettuazione e conclusione positiva delle stesse il Responsabile del trattamento deve rilasciare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Titolare del trattamento può autorizzare il **Responsabile del trattamento** a copiare, duplicare, riprodurre o registrare i dati indispensabili per l'esecuzione dell'attività affidata, solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della stessa e mettendo in atto le necessarie precauzioni da concordare con il Titolare del trattamento per la trasmissione/trasferimento e ogni misura di sicurezza necessaria a garantire la riservatezza dei dati tenendo conto dei rischi correlati e della natura anche sensibile dei dati stessi.

Il **Responsabile del trattamento** s'impegna a garantire che la comunicazione dei dati personali al Titolare del trattamento o altri soggetti cui i dati devono essere comunicati in forza di una norma di legge o altra base giuridica avvenga su canali sicuri e in forma criptata (per esempio, HTTPS, SSH v2), salvo che sia diversamente richiesto e autorizzato dal Titolare.

Salvo con riguardo ai dati e ai documenti resi pubblici dal Titolare o che siano tali per natura (per esempio provvedimenti normativi), è fatto assoluto divieto al **Responsabile del trattamento** di diffondere i dati e di comunicarli a terzi, senza previa, espressa e scritta autorizzazione del Titolare.

Il **Responsabile del trattamento** informa immediatamente il **Titolare del trattamento** qualora a suo parere un'istruzione del Titolare violi la Normativa Privacy.

PERSONALE E ALTRI COLLABORATORI

Il **Responsabile del trattamento** adotta le misure appropriate per garantire la conformità al

presente Atto delle attività e dei comportamenti dei suoi dipendenti ed eventuali appaltatori e sub-responsabili relativamente al loro ambito di prestazione.

Il **Responsabile del trattamento** provvede in particolare a che gli operatori assegnati al trattamento sotto la sua autorità, compresi gli amministratori di sistema, siano autorizzati per iscritto o con modalità tracciabile agli specifici trattamenti necessari per lo svolgimento delle loro mansioni e siano adeguatamente istruiti e formati in materia di protezione dei dati personali, predisponendo e attuando un piano di formazione, nonché vincolati legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente Atto (art. 29 RGPD e art. 2-quaterdecies d.lgs. 196/2003) mediante la sottoscrizione di apposite dichiarazioni, messe a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di collaborazione intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite.

Il **Responsabile del trattamento** provvede altresì affinché ai dati personali accedano solo gli operatori incaricati obbligandoli a conformare il proprio comportamento alle seguenti prescrizioni: a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi previsti nell'affidamento; b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute; c) i dati personali di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento della prestazione principale o di attività a essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui; d) i comportamenti non conformi alle norme sulla protezione dei dati personali o l'eventuale smarrimento o perdita dei dati o delle credenziali di autenticazione sono immediatamente comunicati ai referenti del Titolare del trattamento; e) i dati personali sono custoditi fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate; f) nel caso di comunicazioni telefoniche o vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività in merito a dati personali del Titolare i comportamenti tenuti si conformano alla necessità di garantire la riservatezza delle informazioni trattate.

Il **Responsabile del trattamento** risponde per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza e per l'esatta e diligente applicazione dei compiti e delle istruzioni di cui al presente atto, da parte dei propri dipendenti o collaboratori o altre persone fisiche impegnati, su suo incarico, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

SISTEMA DI AUTENTICAZIONE PER GLI INCARICATI DEL RESPONSABILE E PER I DIPENDENTI DEL TITOLARE

Il **Responsabile del trattamento** è tenuto a predisporre un sistema di autenticazione per la piattaforma web utilizzata per l'erogazione dei corsi e per gli applicativi/postazioni di lavoro/piattaforme telematiche, anche on line, e analoghi strumenti che consentono l'accesso ai dati personali del **Titolare del trattamento** che garantisca la riservatezza.

Il **Responsabile del trattamento** con riguardo al sistema di autenticazione, è tenuto alle seguenti misure minime:

a) prevedere profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto incaricato/autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti in modo adeguato alle mansioni svolte e agli ambiti di trattamento affidati;
b) assicurarsi che a ogni soggetto incaricato/autorizzato sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave (password) riservata e conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e a uso esclusivo dell'incaricato/autorizzato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
c) prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso a uso esclusivo del soggetto incaricato/autorizzato al trattamento;
d) assicurare che per la componente riservata della credenziale di autenticazione siano previste adeguate misure di sicurezza tra cui, almeno, un sistema di login con criptazione sicura;
e) richiedere al soggetto interessato di utilizzare sempre le proprie credenziali personali mantenendole riservate, evitando di lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire l'individuazione dell'autore del trattamento;
f) assicurare che la parola chiave, quando prevista sia composta da almeno 14 caratteri misti alfanumerici; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'Incaricato e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi, ove non presente un ulteriore fattore di autenticazione, oltre al codice di identificazione e alla password;
g) assicurare che l'utenza venga bloccata dopo un numero di tentativi falliti di accesso pari a tre;
h) assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi e assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione o delle abilitazioni di accesso del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto incaricato autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
i) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato/autorizzato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici;
j) verificare, a intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere.

Il **Responsabile del trattamento** è tenuto ad applicare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui sopra alle eventuali credenziali di autenticazione per l'accesso dei propri dipendenti e collaboratori ad ogni titolo ai dati personali di cui al presente Atto.

Su richiesta del direttore dell'esecuzione o di suo delegato, il **Responsabile del trattamento** è tenuto ad operare l'attivazione delle credenziali di autenticazione per la piattaforma web per erogare i corsi del personale del Titolare autorizzato e la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale del Titolare in caso venga a cessare la necessità di accesso.

AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Per quanto riguarda le attività degli amministratori di sistema svolti su infrastrutture e reti proprie il **Responsabile del trattamento** deve redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche, appositamente designate dal Responsabile stesso, che espleteranno, nell'ambito delle attività previste dal contratto, funzioni di Amministratori di Sistema (ADS), con la definizione delle funzioni e dell'ambito operativo a ciascuno assegnato, a relazionare annualmente il **Titolare del trattamento** sulla loro attività, nonché garantire ogni altra misura per l'assolvimento delle prescrizioni e degli obblighi di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema e successive modifiche e integrazioni. Il **Responsabile del trattamento** garantisce l'applicazione delle misure previste dal citato Provvedimento del Garante dandone periodica conferma al Titolare su richiesta.

MISURE DI SICUREZZA TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Il **Responsabile del trattamento** deve assicurare, per le componenti di sua competenza e per tutta la durata dell'affidamento, in ogni momento, che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti. Le misure di sicurezza adottate, ai sensi dell'art. 32 del RGPD, devono in ogni situazione uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali.

I sistemi e la rete del **Responsabile del trattamento** devono essere adeguati alle prescrizioni di cui al provvedimento recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" di cui alla circolare del 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante "Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)»" e, se applicabili, le circolari AgID n. 2 "Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA" e n. 3 "Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA" del 2018 e la Determinazione AgID n. 628/2021 del 15 dicembre 2021 - Adozione del "Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione, nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione" e i provvedimenti di ACN (ad es. in materia di infrastrutture e servizi cloud per le PPAA, Linee guida per la conservazione delle password, atti regolamentari della disciplina cyber).

Il **Responsabile del trattamento** si impegna a individuare e adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia

probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, ove opportuno:

i. la cifratura dei dati personali;
ii. i mezzi che permettono di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
iii. i mezzi che permettono di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso d'incidente fisico o tecnico;
iv. una procedura (messa a disposizione del titolare su richiesta) mirata a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ove stabilito contrattualmente nell'atto di affidamento, le misure includeranno anche l'anonimizzazione e la pseudonimizzazione dei dati personali.

I sistemi tecnologici utilizzati devono essere dotati di misure di protezione perimetrali logico-fisiche e i sistemi software, i programmi utilizzati e la protezione antivirus devono essere costantemente aggiornati sia sui server sia sulle postazioni di lavoro ogni qualvolta ve ne sia la disponibilità e comunque entro un congruo periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Il **Responsabile del trattamento** deve garantire l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi e comunque non superiori a sette giorni e s'impegna a garantire l'accesso in rete ai dati personali su canali sicuri o in forma criptata (per esempio. HTTPS, SSH v2), salvo che sia diversamente richiesto e autorizzato dal Titolare del trattamento.

Il **Responsabile del trattamento** può aggiornare o modificare le misure di sicurezza garantite al momento dell'affidamento e/o stabilite nel capitolato/contratto a condizione che tali aggiornamenti e modifiche non comportino il degrado della sicurezza complessiva dei servizi e dei sistemi, dandone comunicazione al **Titolare del trattamento**.

Il **Responsabile del trattamento** è tenuto, in caso di modifiche, di implementazioni di nuovi servizi o di regole afferenti a piattaforme tecnologiche utilizzate nell'ambito dell'incarico richiamato nelle premesse, a condividere con il **Titolare del trattamento** le informazioni che abbiano rilievo sul trattamento dei dati personali ed è tenuto, prima di procedere alla messa in uso di tali implementazioni sui dati stessi a ottenerne l'autorizzazione scritta.

Salvo l'impegno del **Responsabile del trattamento** a fornire tutte le informazioni necessarie al **Titolare del trattamento** per rispettare la Normativa Privacy, gli interventi di modifica e le innovazioni necessarie per la sicurezza dei servizi telematici che non investono la fruizione del servizio e non modificano le modalità di trattamento dei dati né la tipologia dei dati trattati, come interventi sul codice, sulla gestione tecnica della infrastruttura, non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del **Titolare del trattamento**.

Nello stesso modo, non necessitano di preventiva autorizzazione gli interventi urgenti per la sicurezza e la garanzia di continuità del servizio, per i quali il **Responsabile del trattamento** si impegna a fornire successivamente le informazioni sulle modifiche effettuate al Titolare.

Il **Responsabile del trattamento** garantisce di applicare anche le misure di sicurezza individuate nell'allegato A.2.

Il **Responsabile del trattamento** è tenuto a fornire, su richiesta del Titolare del trattamento, informazioni di dettaglio sulle misure di sicurezza adottate in relazione al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal presente atto e dall'art. 32 del GDPR, nonché a documentare l'adozione delle stesse e la valutazione della loro idoneità ai sensi del già menzionato articolo e, in genere, della normativa Privacy. A tal fine, mette a disposizione del Titolare gli atti, documenti e manuali in cui vengono illustrate le misure di sicurezza e organizzative adottate per garantire il rispetto della normativa e la riservatezza dei dati personali oggetto del trattamento.

Il **Responsabile del trattamento** è tenuto altresì a informare immediatamente il **Titolare del trattamento**, nel caso in cui riscontri carenze in relazione alla sicurezza del trattamento, nell'ambito delle verifiche sulle misure di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali, che il **Responsabile del trattamento** è tenuto a effettuare regolarmente.

Con riguardo ai trattamenti di dati personali svolti occasionalmente su supporti cartacei, il **Responsabile del trattamento** deve provvedere a che gli archivi fisici siano adeguatamente custoditi e l'accesso sia riservato solo ai soggetti autorizzati. Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna, restituzione e compartimentazione dei documenti contenenti dati personali e, in ragione della particolare natura dei dati personali, predisposti contenitori separati e serrati con appositi strumenti.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE SUI DATI AL TERMINE DELL'AFFIDAMENTO, ANCHE ANTICIPATO

In caso di revoca della designazione come **Responsabile del trattamento** oppure al termine dell'affidamento, anche anticipato per recesso o risoluzione, il **Responsabile del trattamento**, in accordo con il Titolare, è tenuto:

- alla restituzione completa dei dati personali (in formato digitale e/o cartaceo) di titolarità del Consiglio regionale, di cui abbia disponibilità;
- alla distruzione di eventuale documentazione cartacea contenente i dati personali e alla cancellazione dei dati personali dai propri sistemi elettronici al termine del rapporto contrattuale dopo aver effettuato le operazioni di cui sopra e aver consegnato al Titolare del trattamento e agli interessati gli attestati di frequenza e idoneità/profitto e ogni altra dichiarazione o materiale didattico secondo quanto previsto dall'affidamento, con modalità che non consentano il recupero dei dati personali, in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 13 ottobre 2008 in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e misure di sicurezza dei dati personali.

Possono essere conservati i dati personali limitatamente a quanto previsto da obblighi di legge connessi a adempimenti amministrativi, fiscali e contabili ed esclusivamente per le finalità previste dalla legge.

Delle operazioni di cancellazione compiute e degli obblighi di conservazione ulteriori, il **Responsabile del trattamento** è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta e firmata dal legale rappresentante al **Titolare del trattamento**.

Rimangono ferme le eventuali specificazioni definite nell'Atto di affidamento del servizio.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COLLABORAZIONE

Il **Responsabile del trattamento** deve fornire la documentazione e le informazioni necessarie in relazione ai servizi svolti e alle misure di sicurezza applicate e dare l'assistenza necessaria per garantire il rispetto della Normativa privacy.

In particolare, il **Responsabile del trattamento** deve dare assistenza e collaborare, fornendo la documentazione e le informazioni necessarie anche con riguardo alle misure di sicurezza, nello svolgimento e nella redazione dei documenti relativi all'analisi del rischio per la protezione dei dati personali e alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (art. 32 e 35 RGPD), secondo le procedure di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 4.11.2019, n. 423 recante "Metodologia per l'analisi del rischio e la valutazione di impatto per la protezione dei dati personali da applicare ai trattamenti di dati personali del Consiglio regionale della Lombardia" e ss.mm.ii.

Salvo che non si applichi l'esenzione di cui all'art. 30, par. 5, RGPD, il **Responsabile del trattamento**, ai sensi dell'art. 30, par. 2 del RGPD, tiene il registro delle attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto del Titolare e, su richiesta, mette tale registro a disposizione del Titolare e/o del Garante per la protezione dei dati personali.

Il **Responsabile del trattamento** è comunque è tenuto a fornire al Titolare le informazioni necessarie alla compilazione del "Registro delle attività di trattamento" e delle informative sul trattamento dei dati personali per gli interessati, come previsto dalla Normativa privacy, anche curando ogni necessario rapporto con gli eventuali sub responsabili e a mettere a disposizione del **Titolare del trattamento** le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa privacy e dal contenuto specifico dell'affidamento del servizio richiamato nel presente Atto.

Il **Responsabile del trattamento** deve evadere tempestivamente le richieste del Titolare e impegnarsi alla collaborazione necessaria in modo da consentire l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, richiamati dalla Normativa privacy. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento riceva, da parte dell'interessato, un'istanza per l'esercizio dei suoi diritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 RGPD è tenuto a inoltrarla prontamente al Titolare del trattamento.

Il **Responsabile del trattamento** è tenuto a redigere e rendere consultabile ai dipendenti partecipanti al corso le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 RGPD, previo accordo con il Titolare del trattamento.

Il **Responsabile del trattamento** deve collaborare attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, per consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi e ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto del presente Atto, informando immediatamente il Titolare di qualsiasi richiesta e/o comunicazione relativa ai dati personali pervenutagli dal Garante e da qualsiasi Autorità.

Qualora il **Titolare** debba svolgere una revisione della valutazione del rischio ai sensi degli articoli 32 e 35 RGPD, il **Responsabile del trattamento** si impegna a fornire le informazioni necessarie anche in merito alle misure di sicurezza applicate.

RISPETTO DELLA NORMATIVA SUI COOKIES E TRATTAMENTO DEI DATI DI NAVIGAZIONE

Il **Responsabile del trattamento** deve garantire che il portale web per accedere alla piattaforma on line di erogazione dei corsi sia configurato al fine del pieno rispetto di quanto definito dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 231 del 10 giugno 2021 recante "Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021.

Il **Responsabile del trattamento** fornisce al **Titolare del trattamento** le informazioni e il supporto necessari per assicurare la corretta informazione degli interessati circa il rispetto e la conformità del portale alla normativa sui cookies e ai provvedimenti anche futuri del Garante, mettendo in atto tutte le misure tecniche e organizzative che si rendano all'uopo necessarie, garantendo l'effettuazione di un monitoraggio circa la rispondenza del portale alla normativa e la trasmissione di apposito report al Titolare.

Le eventuali difformità rilevate devono essere immediatamente comunicate al Titolare affinché assuma le necessarie determinazioni.

DESIGNAZIONE DI SUB–RESPONSABILI (ART. 28, PAR. 2 E 4, RGPD)

Il **Responsabile del trattamento** nei termini di cui all'affidamento, ha la facoltà di ricorrere ad altri responsabili del trattamento di dati personali (sub-responsabili del trattamento).

Il **Responsabile del trattamento** comunica al Titolare nel termine di 10 (dieci) giorni dalla designazione con il presente Atto il nominativo dei sub-responsabili nominati nell'ambito del servizio oggetto dell'affidamento.

Il **Responsabile del trattamento**, in sede di designazione di ulteriori sub-responsabili, deve informare il **Titolare del trattamento**, al fine di consentire, come previsto dall'art. 28, par. 2, RGPD, di poter manifestare eventuale formale opposizione a tale designazione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione; decorso il termine il **Responsabile del trattamento** potrà procedere all'effettuazione delle designazioni nei confronti dei sub-responsabili del trattamento individuati.

In ogni caso, la designazione di un sub-responsabile del trattamento da parte del **Responsabile del trattamento** è possibile a condizione che su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia

di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa privacy e dal rischio correlato al trattamento e il trattamento sia svolto nel territorio dell'Unione Europea o nel territorio di Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ritenuti adeguati tramite decisione della Commissione europea ovvero previo utilizzo di apposite clausole contrattuali ai sensi degli art. 45 e 46 del Regolamento UE 2016/679.

A tal fine, il **Responsabile del trattamento** invia al Titolare del trattamento, una comunicazione che contenga:

i. l'identità e i dati di contatto del sub-responsabile;
ii. le attività di trattamento che il Responsabile del trattamento intende affidare al sub-responsabile;
iii. il luogo dove verrà effettuato il trattamento e l'ubicazione esatta dei server di cui il sub-responsabile si serve per il trattamento dei dati personali (con l'indicazione dell'eventuale ricorso al cloud);
iv. la data in cui è stato concluso il contratto tra il responsabile e il sub-responsabile (condizionato alla mancata opposizione).

Il **Responsabile del trattamento** rimane comunque interamente responsabile nei confronti del Consiglio regionale della Lombardia con riguardo all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte del sub-responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28, par. 4, RGPD.

Su richiesta del **Titolare del trattamento**, il **Responsabile del trattamento** invia al Titolare la documentazione relativa alla designazione del sub-responsabile del trattamento per l'esercizio delle prerogative stabilite dall'art. 28 RGPD.

Il **Titolare del trattamento** potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche e organizzative del sub-responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee il **Titolare** potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit, le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del RGPD o risulti che il sub-responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dal **Titolare**, quest'ultimo applicherà al **Responsabile del trattamento** le penali e le ulteriori conseguenze sul contratto previste nell'affidamento e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-responsabile del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzione entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato.

GESTIONE DEGLI INCIDENTI DI SICUREZZA INFORMATICA E VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI (*DATA BREACH*)

Il **Responsabile del trattamento** è tenuto a adottare un piano di gestione degli incidenti di sicurezza, conforme alla Normativa Privacy e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Fermo quanto previsto dall'atto di affidamento, il **Responsabile del trattamento** è tenuto a comunicare al Titolare, senza ingiustificato ritardo, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ogni

violazione dei dati o di incidenti informatici o altro accadimento che possa aver comportato un impatto sui dati personali del **Titolare del trattamento**, violandone la riservatezza, integrità, disponibilità o comunque esponendoli a rischio, secondo quanto richiesto dalla Normativa privacy vigente.

Il **Responsabile del trattamento** è dotato di un modello di comunicazione al **Titolare del trattamento** per i casi di violazione dei dati personali conforme alla Normativa Privacy e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

i. la descrizione della natura del data breach compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo d'interessati colpiti dalla violazione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali oggetto della violazione;
ii. il nome e i dati di contatto del responsabile per la protezione dei dati o di altro punto di contatto del responsabile, presso cui ottenere informazioni ulteriori;
iii. la descrizione delle probabili conseguenze del data breach;
iv. se del caso, tenendo conto della natura del trattamento, dei servizi e del contratto, la descrizione delle misure adottate dal responsabile o di quelle di cui propone l'adozione per porre rimedio al data breach ovvero attenuarne i possibili effetti negativi.

La comunicazione deve avvenire anche qualora la violazione sia solo presunta o esista un sospetto, pur in assenza di certezze.

La comunicazione deve essere rivolta al Dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT all'indirizzo: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it e sistema.informativo@consiglio.regione.lombardia.it, nonché per conoscenza all'indirizzo staff.privacyanticorruzione@consiglio.regione.lombardia.it.

Eventuali modifiche o precisazioni sulla procedura possono essere oggetto di separato accordo con il **Titolare del trattamento**.

Le informazioni e i dati relativi alla violazione sono mantenuti riservati, fermi restando gli obblighi di notifica e comunicazione previsti dagli articoli 33 e 34 RGPD.

LUOGO DI TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati dal **Responsabile del trattamento** per l'erogazione dei servizi, di cui all'affidamento sono ubicati in architetture e storage dedicati.

Il **Responsabile del trattamento** assicura che la porzione dedicata ai dati del Titolare del trattamento è ubicata nel territorio dell'Unione Europea o nel territorio di Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ritenuti adeguati tramite decisione della Commissione europea ai sensi degli art. 45 e 46 del Regolamento UE 2016/679 presso data center in cui, compatibilmente alla tipologia, vengono eseguite le procedure automatizzate per l'eventuale conservazione,

duplicazione, backup e ripristino dei dati.

Il **Responsabile del trattamento** assicura che il trasferimento dei dati personali trattati avvenga su canali sicuri o in forma criptata (per esempio: HTTPS, SSH v2).

Il Responsabile del trattamento, in assenza di una decisione della Commissione europea o di garanzie adeguate ai sensi degli artt. 45 e 46 del Regolamento UE 2016/679, non può:

1) trasferire i dati personali a un titolare del trattamento o a un responsabile del trattamento in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale situati fuori dall'Unione europea;
2) trasferire il trattamento di dati personali a un sub-responsabile del trattamento in un paese terzo situato fuori dall'Unione europea;
3) far elaborare i dati personali dal responsabile del trattamento in un paese terzo situato fuori dall'Unione europea.

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE RELATIVI ALL'INFRASTRUTTURA CLOUD EVENTUALMENTE UTILIZZATA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Qualora necessario per l'erogazione del servizio, il **Responsabile del trattamento** garantisce di utilizzare un'infrastruttura cloud conforme alle «best-practice» del settore e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alle necessità dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto degli obblighi e adempimenti previsti dalla normativa europea e italiana in materia.

Il **Responsabile del trattamento** garantisce in particolare di utilizzare un'infrastruttura cloud conforme ai requisiti minimi previsti dalle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 2018.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E VERIFICA DEL TRATTAMENTO

Per sorvegliare l'osservanza del presente Atto, il **Titolare del trattamento** può effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche possono comportare la richiesta di presentare informazioni, dati, documenti e compilazione di questionari di self-assessment (verifiche documentali) nonché l'effettuazione di test, per esempio di vulnerabilità, e l'accesso a locali o macchine e programmi del **Responsabile del trattamento**.

Per la risposta alle richieste di verifiche documentali, al **Responsabile del trattamento** deve essere concesso un termine di almeno 15 (quindici) giorni, salvo che la richiesta sia dovuta alla necessità di rispondere all'Autorità di controllo o all'Autorità giudiziaria. In tali ultime ipotesi il **Responsabile del trattamento** deve garantire una risposta compatibile con gli obblighi del **Titolare** nei confronti di tali Autorità.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit, le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del RGPD o risulti che il **Responsabile del trattamento** agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dal **Titolare**, quest'ultimo applicherà al **Responsabile del trattamento** le penali e le ulteriori conseguenze sul contratto previste nell'affidamento e diffiderà lo stesso ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato.

Il **Responsabile del trattamento** è tenuto ad informare su richiesta, e comunque almeno una volta all'anno, il Titolare, mediante relazione scritta, di tutte le attività svolte in conformità a quanto previsto dal Contratto e, comunque, ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Titolare.

INDIVIDUAZIONE DI MAGGIORI LIVELLI DI SICUREZZA E ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA PRIVACY SOPRAVVENUTA O A ESIGENZE CONTRATTUALI SOPRAVVENUTE

Il **Titolare del trattamento** può proporre al Responsabile del trattamento ogni variazione del presente Atto che sia necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dalla Normativa Privacy o per tenere conto delle clausole tipo e dei codici di condotta eventualmente adottati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, par. 7 e 8, e dell'articolo 40 del RGPD o ai fini delle certificazioni di cui all'articolo 42.

Il **Responsabile del trattamento** e il **Titolare del trattamento** concordano che provvederanno, se necessario, a integrare o modificare i contenuti del presente Atto in conformità alla Normativa privacy sopravvenuta. Eventuali ulteriori modifiche e integrazioni potranno altresì essere messe a punto in conseguenza degli esiti di nuove valutazioni sui rischi correlati al trattamento e in ragione di evoluzioni tecnologiche rilevanti o comunque per il miglior assolvimento delle prestazioni contrattuali.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni previste dal presente Atto nei confronti del **Titolare del trattamento** devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale (protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it), all'attenzione del dirigente del Servizio Organizzazione, Personale e Comunicazione interna.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare al **Titolare del trattamento** un indirizzo di posta elettronica certificata e gli altri recapiti ai quali inviare le comunicazioni previste dal presente Atto.

DISPOSIZIONI FINALI

In conformità all'art. 82 e ss., il **Responsabile del trattamento** risponde di ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno derivante da o in connessione con una qualsiasi violazione delle disposizioni dell'affidamento, della normativa privacy e dei compiti e istruzioni di cui al presente Atto da parte sua, dei suoi dipendenti o collaboratori o degli eventuali altri responsabili del trattamento di sua designazione.

Il presente Atto e lo svolgimento degli obblighi e attività in esso previsti non comporta alcun diritto del **Responsabile del trattamento** a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso.

Per le controversie relative al presente atto, si applicano le disposizioni previste nell'affidamento.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

DATI DI CONTATTO DEI RESPONSABILI DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)

Il RPD del Consiglio regionale della Lombardia è contattabile al seguente recapito pec: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare il nominativo e i dati di contatto del proprio Responsabile per la protezione dei dati personali (art. 37 e ss. del RGPD). Qualora il Fornitore non sia obbligato a nominare il Responsabile della protezione dei dati, sarà tenuto a mettere a disposizione uno specifico indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni in materia di protezione dei dati personali.

Il **Responsabile del trattamento** e il **Titolare del trattamento** si danno reciproca informazione di eventuali modiche relative ai propri Responsabile della protezione dei dati personali o referenti privacy.

ALLEGATI

A.1 Elenco dei trattamenti dei dati personali di titolarità del Consiglio regionale della Lombardia affidati al Responsabile del trattamento

A.2 Elenco delle misure di sicurezza applicate dal Fornitore

per il **Consiglio regionale della Lombardia**
Il Dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT
(firmato digitalmente)

per la società affidataria
il Legale Rappresentante
(firmato digitalmente)

Allegato A.1 - ELENCO DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI DI TITOLARITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE AFFIDATI AL FORNITORE IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 28 RGPD, il Fornitore, nella persona del rappresentante legale pro tempore, è designato, per quanto sia necessario alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, quale responsabile del trattamento dei dati personali, per conto del Consiglio regionale della Lombardia, per i trattamenti e i dati personali indicati nella seguente tabella. Eventuali altri trattamenti di dati personali potranno essere eseguiti dal medesimo Responsabile del trattamento solo a seguito di comunicazione/richiesta scritta da parte del Titolare del trattamento:

Servizio affidato	Finalità e ambito dei trattamenti affidati al Responsabile	Modalità di trattamento e principali trattamenti svolti	Tipologia di dati trattati e categorie di interessati	Responsabile CRL di gestione del servizio e referente operativo CRL
Servizio di fornitura di corsi di formazione in materia di sicurezza per il personale e assimilati del Consiglio regionale	***Finalità*** Fornire corsi di formazione in modalità e-learning, videoconferenza e in presenza - Garanzia della funzionalità e sicurezza e della conformità alle norme di legge - Garanzia della inalterabilità dei dati - Sicurezza e stabilità del portale di accesso alla piattaforma online - Conformità alle previsioni in materia di cookies ***Ambito del trattamento*** Formazione, assistenza, gestione amministrativa del corso di formazione	Il trattamento è effettuato con strumenti cartacei ed elettronici. Le operazioni di trattamento autorizzate sono: \|X\| raccolta \|X\| registrazione \|X\| organizzazione \|_\| strutturazione \|X\| conservazione \|_\| adattamento \|_\| modifica \|X\| visualizzazione \|X\| estrazione \|X\| uso \|X\| comunicazione agli interessati e al Consiglio regionale\|_\|diffusione\|_\|raffronto\|_\|interconnessione\|_\|limitazione\|X\|cancellazione secondo le istruzioni del Titolare \|X\| distruzione secondo le istruzioni del Titolare\|_\| copia, duplicazione, riproduzione e registrazione solo su autorizzazione del Titolare del trattamento\|_\| altro Le prestazioni sono erogate in presenza e da remoto mediante apposita piattaforma web in cloud o piattaforma di videoconferenza (solo utilizzabili solo le piattaforme utilizzate presso il Crl o da questo autorizzate). La comunicazione dei link ed eventuale password di accesso alla piattaforma devono avvenire su canali sicuri e in forma criptata (per esempio, HTTPS, SSH v2). Le prestazioni comportano: - la predisposizione di misure di sicurezza per garantire integrità, stabilità e riservatezza dei dati personali; - la consultazione, elaborazione di attestati di partecipazione, conservazione, eventuali comunicazioni dirette ai partecipanti tramite i recapiti di posta elettronica; - su richiesta, estrazione dei nominativi di chi ha iniziato, terminato ed ottenuto l'attestato di frequenza; - comunicazioni ed istruzioni tecniche ed operative per la frequenza del corso; - rilascio attestati di partecipazione; - produzione di specifici report da inviare, previa richiesta del Consiglio regionale. - la consultazione, elaborazione di attestati di partecipazione, conservazione per il periodo di un mese dalla conclusione dell'affidamento, eventuali comunicazioni dirette ai partecipanti tramite i recapiti di posta elettronica; - autenticazione tramite accesso con proprie credenziali; - accesso all'area riservata della piattaforma informatica; - download materiale didattico; - comunicazioni ed istruzioni tecniche ed operative per lo svolgimento dei corsi; - tracciamento accesso dei singoli discenti ai corsi con indicazione data ed orario di accesso (logged in) e di uscita (logged out) dalla connessione alla sessione formativa, ip di accesso, cookie statistici, tentativi di accesso errati. Sono escluse attività di marketing o profilazione nell'ambito delle attività di cui al presente affidamento. Conservazione Per i log, cookies e dati di navigazione: massimo sei mesi. Per gli altri dati: il Responsabile provvede alla cancellazione dei dati personali decorso un mese dalla conclusione dell'affidamento, salvo diversa istruzione del Titolare e per consentire il subentro del nuovo Fornitore e salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto il Responsabile, prescriva la conservazione dei dati personali. Il Responsabile garantisce l'integrale trasferimento dei dati contenuti nei sistemi e supporti utilizzati per il trattamento al Titolare o a terzi da questi indicati con modalità e organizzazione tali da consentirne il trattamento secondo le modalità previste per l'erogazione del servizio oggetto dell'incarico.	Dati personali (nome e cognome, indirizzo di posta elettronica istituzionale, ore/giornate di frequenza al corso di formazione, esito di eventuali test di profitto, dati di navigazione e log, eventuali cookie generati dalla piattaforma) di personale e assimilati (es. borsisti e tirocinanti) del Consiglio regionale	Direttore dell'esecuzione: dirigente del Consiglio regionale a cui sono attribuiti il ruolo e le funzioni di Datore di lavoro

Allegato A.2 - ELENCO DELLE MISURE DI SICUREZZA

Fermo quanto stabilito con riguardo a specifiche misure di sicurezza nell'Atto di designazione o definito in altro atto contrattuale con il Titolare, **il Responsabile del trattamento** nell'ambito delle attività previste contrattualmente garantisce di applicare le seguenti misure di sicurezza:

Sicurezza applicativa

Barrare le misure adottate	**Misure di sicurezza**
\|X\|	gestione di più profili con privilegi diversi
\|X\|	utilizzo credenziali uninominali
\|X\|	autenticazione delle utenze username/password
\|X\|	utilizzo di password sicure (almeno quattordici caratteri alfanumerici)
\|X\|	cambio periodico delle password (almeno ogni sei mesi)
\|_\|	autenticazione utenze multifattore
\|_\|	utilizzo di protocolli di autenticazione (ad esempio RADIUS, IEEE 802.1X, ecc.)
\|X\|	supporto di protocolli sicuri e cifrati (HTTPS, SSH v2, ecc.)
\|X\|	ogni volta che l'accesso viene eseguito tramite Internet, la comunicazione deve essere crittografata tramite protocolli crittografici (TLS / SSL)
\|X\|	Messaggi di posta elettronica inviati devono essere crittografati tramite protocolli crittografici (TLS / SSL)
\|_\|	utilizzo di meccanismi di autenticazione basati su crittografia asimmetrica, a chiave pubblica, fornita dal Fornitore, con lunghezza basata sulla criticità della comunicazione (es. 256 bit per le meno critiche, 512 bit per le più critiche)
\|X\|	profili di autorizzazione differenziati tra gli utenti
\|X\|	funzionalità di "richiesta creazione o cambio della password al primo accesso"
\|X\|	blocco dell'utenza dopo un numero definito (fisso o variabile) di tentativi falliti di accesso
\|X\|	accessi utenti registrati su un archivio (log) non cancellabile con il reset
\|X\|	gestione dei log di sistema (accessi, allarmi, ecc.)

Barrare le misure adottate	Misure di sicurezza
\|_\|	mascheratura della base dati
\|X\|	Encryption/cifratura
\|_\|	cifratura delle comunicazioni tra la componente di gestione remota centralizzata e la componente locale installata presso la sede dell'ente
\|X\|	tracciatura delle modifiche
\|X\|	protezione dei dati estratti
\|X\|	validazione dei dati in input
\|X\|	protezione delle comunicazioni client/server
\|_\|	archivi separati tra dati generici e dati particolari (sensibili e/o giudiziari)
\|X\|	aggiornamento periodico software utilizzati
\|X\|	utilizzo di programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo
\|X\|	utilizzo di programmi antivirus
\|_\|	cancellazione dati di navigazione
\|_\|	anonimizzazione dati di navigazione
\|_\|	filtraggio di indirizzi IP
\|X\|	vulnerability assessment
\|_\|	utilizzo per l'accesso a internet di un proxy centralizzato e dotato di configurazione coerente con la politica di sicurezza definita dall'ente
\|_\|	rispetto della politica di sicurezza dell'ente
\|_\|	definizione delle specifiche di sicurezza applicate
\|_\|	implementazione delle specifiche di sicurezza nel codice e nella struttura della basedati
\|X\|	condivisione della documentazione per gestire il servizio
\|_\|	altro

Sicurezza infrastrutturale

Barrare le misure adottate	Misura di sicurezza
\|X\|	gestione di più profili con privilegi diversi
\|X\|	utilizzo credenziali uninominali per quanto attiene le componenti infrastrutturali di competenza del responsabile del trattamento
\|X\|	gli utenti non devono essere in grado di disattivare o bypassare le impostazioni di sicurezza
\|X\|	autenticazione delle utenze username/password
\|X\|	utilizzo di password sicure (almeno quattordici caratteri alfanumerici)
\|_\|	autenticazione utenze multifattore
\|X\|	utilizzo di protocolli di autenticazione (ad esempio RADIUS, IEEE 802.1X, ecc.)
\|X\|	uso di protocolli sicuri e cifrati (HTTPS, SSH v2, ecc.)
\|_\|	utilizzo di meccanismi di autenticazione basati su crittografia asimmetrica, a chiave pubblica, fornita dal Fornitore, con lunghezza basata sulla criticità della comunicazione (es. 256 bit per le meno critiche, 512 bit per le più critiche)
\|X\|	profili di autorizzazione differenziati tra gli utenti
\|X\|	funzionalità di "richiesta creazione o cambio della password al primo accesso"
\|X\|	blocco dell'utenza dopo un numero definito (fisso o variabile) di tentativi falliti di accesso
\|X\|	accessi utenti registrati su un archivio (log) non cancellabile con il reset
\|X\|	gestione dei log di sistema (accessi, allarmi, ecc.)
\|X\|	programma di backup dei dati
\|X\|	programma di backup delle configurazioni
\|X\|	protezione/cifratura dei backup
\|_\|	archiviazione separata dati comuni e dati particolari (sensibili e/o giudiziari)
\|X\|	programma di test dei restore
\|X\|	protezione da malware
\|X\|	le applicazioni antivirus e le firme di rilevamento devono essere aggiornate almeno su base settimanale
\|X\|	protezione/cifratura delle linee di comunicazione

Barrare le misure adottate	Misura di sicurezza
\|_\|	cifratura delle comunicazioni tra la componente di gestione remota centralizzata e la componente locale installata presso la sede dell'ente
\|_\|	isolamento della rete da altri sistemi
\|X\|	protezione del traffico tramite Intrusion Detection System
\|X\|	protezione del traffico tramite Instrusion Prevention System
\|X\|	protezione del traffico tramite Web Application Firewall
\|X\|	protezione/cifratura del file system
\|X\|	attivazione delle restrizioni di accesso sul file system
\|X\|	tracciatura degli accessi amministrativi
\|_\|	tracciatura delle attività amministrative
\|X\|	tracciatura degli accessi al database
\|_\|	tracciatura degli accessi a file system
\|X\|	raccolta centralizzata log
\|_\|	utilizzo per l'accesso a internet di un proxy centralizzato e dotato di configurazione coerente con la politica di sicurezza definita dal CRL
\|X\|	programma di protezione dischi rimuovibili
\|_\|	programma di controllo piattaforma software
\|X\|	soluzione di disaster recovery
\|_\|	soluzione dlp applicata al contesto
\|X\|	dismissione supporti di archiviazione già utilizzati
\|X\|	gestione supporti di archiviazione dismessi
\|X\|	verifica annuale dell'operato degli amministratori
\|X\|	aggiornamento delle soluzioni e dei servizi di sicurezza e adeguamento alle normative UE o nazionali senza costi aggiuntivi
\|_\|	presenza di un SOC del Fornitore
\|X\|	dispositivi di sicurezza perimetrale su reti del Fornitore (es. Firewall, sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.)

Barrare le misure adottate	Misura di sicurezza
\|X\|	gli aggiornamenti critici di sicurezza rilasciati dallo sviluppatore del sistema operativo devono essere installati regolarmente
\|_\|	Altro

Sicurezza fisica per i trattamenti su supporti non elettronici

Barrare le misure adottate	Misura di sicurezza
\|X\|	limitazione di accesso ai locali deputati al trattamento
\|_\|	profilazione degli accessi in base a ruolo
\|_\|	utilizzo tessere di accesso uninominali limitazione di accesso agli archivi cartacei
\|X\|	limitazione di accesso agli archivi cartacei
\|X\|	archiviazione cartacea distinta per livello di severità
\|_\|	tracciatura degli accessi ai repository di dati cartacei
\|_\|	tracciatura degli accessi ai locali
\|X\|	presenza di sistemi antieffrazione
\|X\|	videosorveglianza locali
\|X\|	movimentazione materiali in modalità sicura
\|X\|	sigillatura contenitori movimentati
\|X\|	Triturazione della documentazione cartacea contenente dati personali
\|X\|	Definizione di regole per la cancellazione sicura dei dati (es. Modello basato sulla norma DIN 66398)
\|_\|	altro

Sicurezza Organizzativa

Barrare le misure adottate	Misure di sicurezza
\|X\|	formazione privacy del personale
\|X\|	definizione di procedure per assicurare la segretezza
\|X\|	definizione di un elenco dei dipendenti che saranno impiegati sul singolo progetto e sottoscrizione per ogni dipendente di dichiarazioni di riservatezza/confidenzialità
\|X\|	nomina referente privacy
\|X\|	nomina incaricati del trattamento
\|_\|	presenza dpo

Barrare le misure adottate	Misure di sicurezza
\|X\|	definizione di una procedura di data breach
\|X\|	struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici
\|X\|	procedura di rispristino dei dati in caso di incidente fisico o tecnico
\|X\|	consegna, entro il giorno successivo, di un report sugli incidenti di sicurezza avvenuti contenente: tipologia di attacco subito, vulnerabilità sfruttate, sequenza temporale degli eventi e contromisure adottate
\|_\|	adozione delle procedure e politiche di sicurezza definite dall'ente
\|_\|	possesso della certificazione ISO/IEC 27001 o, in assenza, di un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) di un piano di qualità secondo lo standard ISO 10005
\|_\|	piano di auditing annuale sul sistema di sicurezza da parte di società specializzata, approvata dall'ente
\|X\|	possibilità di auditing a richiesta dell'ente
\|_\|	possibilità di verifiche di conformità dei servizi da parte dell'ente
\|_\|	possesso di certificazioni di sicurezza da parte del personale
\|_\|	consegna, entro il giorno successivo alla richiesta, dei log di sistema generati dai dispositivi di sicurezza utilizzati, almeno in formato CSV o TXT
\|X\|	condivisione della documentazione tecnica (schede tecniche, manuali, guide operative) per la corretta configurazione e gestione degli aspetti di sicurezza
\|X\|	dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza cibernetica e al GDPR
\|X\|	spese per il ripristino della situazione preattacco informatico a carico del Fornitore
\|X\|	utilizzo, previa autorizzazione, di repliche dei dati dell'ente solo nel territorio dell'UE
\|_\|	dichiarazione di disponibilità a far parte di un Comitato di Direzione Tecnica
\|X\|	disponibilità alla sottoscrizione di clausola di non divulgazione
\|X\|	gestione di vulnerabilità scoperte sui prodotti oggetto della fornitura senza costi aggiuntivi
\|X\|	monitoraggio e valutazione continua sulla pubblicazione di upgrade/patch/hotfix necessari a risolvere eventuali vulnerabilità presenti nei dispositivi utilizzati per erogare i servizi e nelle infrastrutture gestite

Barrare le misure adottate	**Misure di sicurezza**
\|_\|	descrizione dettagliata della soluzione tecniche applicate (dispositivi hardware e software impiegato, modalità operative, politiche di sicurezza)
\|_\|	altro

Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista per l'esecuzione del servizio e le misure di sicurezza richieste, il **Responsabile del trattamento** s'impegna a comunicarlo per scritto al Titolare, fornendo al medesimo l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate.